FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IIº SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CFA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 095/CFA- RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco — Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Prof. Mauro Sferrazza — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

I. RICORSO DELLA SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, C.G.S E 10, COMMA 3 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9530/923 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto, ha inflitto al sig. Umberto Ottaviani, nella qualità, l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l. la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva.

Secondo il TFN, infatti, «Risulta in atti che la Co.Vi.So.C. - Commissione vigilanza società di calcio - con nota del 26.2.2019 aveva denunciato alla Procura Federale che la odierna deferita non aveva provveduto entro il 18.2.2019 a versare le ritenute Irpef ed i contributi Inps di cui al deferimento e che l'inadempimento era stato certificato dalla Deloitte & Touche spa a seguito degli ordinari controlli».

Avverso la suddetta decisione la A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.I. ha preannunciato reclamo. Al predetto preannuncio, tuttavia, non è stato dato seguito e, segnatamente, non sono stati proposti i motivi, essendosi limitata, la stessa predetta società, a comunicare irrituale dichiarazione di rinuncia.

Per quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 21, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10975/1031 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 2.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

Con nota prot. 10975 /1031pf18-19/GP/GC/blp del 2.4.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Ottaviani Umberto, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l. e la predetta medesima società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. e all'art. 80 NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 25.2.2019 (prot. 1545/2019), informazioni ed evidenza documentale in merito all'impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a far ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell'art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c., nonché in ordine

alla indicazione delle posizioni finanziarie cui fare legittimo affidamento sino alla conclusione della Stagione Sportiva e alle stime concernenti l'assorbimento di risorse pecuniarie sino al termine del corrente esercizio sociale;

- la seconda: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società; b) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S..

Nell'instaurato procedimento disciplinare la A.S. Lucchese Libertas S.r.l. depositava, in data 18.4.2019, memoria difensiva, della quale il rappresentante della Procura federale, al dibattimento tenutosi in data 19.4.2019, chiedeva non tenersi conto, attesa la tardività della stessa.

Con la decisione oggi qui impugnata dalla A.S. Lucchese Libertas S.r.I., il TFN dichiarava, in via preliminare, la tardività della memoria difensiva inviata nell'interesse della società deferita solo il giorno prima dell'odierna riunione, oltre – quindi – i termini normativamente previsti e riteneva, poi, fondato il deferimento.

Questi i motivi della decisione.

«Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 14.3.2019 con cui la Co.Vi.So.C. comunicava che, all'esito dell'intervento ispettivo del 20.2.2019, la soc. Lucchese Libertas, alla luce dell'intervenuto mutamento di compagine sociale, non aveva aderito alla richiesta struttoria indirizzatale il 25.2.2019, da riscontrare entro il successivo 4 marzo.

Nello specifico, la società aveva omesso di riferire in merito alle seguenti richieste:

"se sussista l'impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a fare ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n.1) c.c.; quali siano le risorse finanziarie cui si ritiene di potere fare legittimo affidamento al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sino al termine della corrente stagione sportiva; quali siano le stime concernenti l'assorbimento di risorse pecuniarie dalla data attuale sino il termine del corrente esercizio sociale".

Rilevato, da un lato, che la Co.Vi.So.C. ha agito nell'ambito dei poteri di controllo espressamente previsti dall'art. 80 NOIF e che, a mente dell'art. 8, commi 1 e 2, GSG costituiscono illeciti amministrativi, tra agli altri, la mancata produzione, anche parziale, dei documenti richiesti dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica e che, dall'altro, non è stata fornita alcuna prova dell'eventuale adempimento e/o di eventuali circostanze impeditive e/o ostative, la responsabilità del sig. Ottaviani Umberto deve ritenersi sufficientemente provata.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

A mente dell'art. 21, co. 1, del C.G.S. "salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art.1 bis, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni".

Ed invero, risulta per tabulas che le precedenti violazioni contestate alla Società nell'ambito dei procedimenti n. 42pf18-19 e n. 674pf18-19 rispettivamente conclusisi come da CC.UU. n. 34/TFN del 31.10.2018 e n. 45/TFN del 18.2.2019, configurano l'ipotesi di recidiva prevista dalla richiamata norma, trattandosi di violazioni appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie e, dunque, della stessa natura di quelle di cui al presente procedimento.

Precisa a tal proposito, il Tribunale, che la Corte Federale d'Appello, investita del gravame avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019, ha respinto il ricorso proposto dalla società e confermato il provvedimento assunto, giusta Com. Uff. n. 93/CFA (2018/2019).

Rilevato, infine, per quanto qui interessa, che salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste da norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dall'art. 8 del C.G.S., la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida (co. 3, art. cit.), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Ottaviani Umberto, inibizione di 6 (sei) mesi;

- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, ammenda di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00)».

Avverso la suddetta pronuncia ricorre la A.S. Lucchese Libertas s.r.l., chiedendo annullarsi la sanzione dell'ammenda o ridurre la stessa all'importo di € 2.000,00.

Alla riunione fissata innanzi a questa Corte per il giorno 7.5.2019 i rappresentanti della Procura Federale hanno chiesto rigettarsi il ricorso, mentre l'avv. Salvatore Civale, per la reclamante, ha insistito nelle richieste difensive in atti.

Concluso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Con un primo motivo, la reclamante eccepisce inesistenza della motivazione.

L'eccezione non ha pregio.

Congrua e sufficiente appare, infatti, la motivazione della decisione del TFN, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il vizio di "mancanza di motivazione" si configura quando «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum» (così Cassazione, sezioni unite, 7 aprile 2014, n. 8053)

In ogni caso, come più volte già affermato da questa Corte federale d'appello a Sezioni unite, occorre osservare come, in un contesto più generale di progressiva "dequotazione" delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell'istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell'equo processo – deve essere correlata alle relative risultanze istruttorie e, atteso che la stessa rappresenta il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall'indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all'art. 2, comma 5, del C.G.S. del Coni, le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del deferimento della Procura federale, con specificazione dei principali elementi a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la decisione impugnata potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è affetta dal vizio di inesistenza della motivazione.

Con altro motivo di reclamo la A.S. Lucchese Libertas S.r.l. censura la mancata applicazione del principio della continuazione, del *favor rei* e delle circostanza attenuanti.

Il motivo non è fondato.

Con il deferimento che interessa nel presente procedimento la Procura federale ha contestato alla società A.S. Lucchese di aver assunto un comportamento contrario a quello dovuto secondo l'ordinamento federale in relazione alla richiesta di informazioni e documentazione avanzata dalla CoViSoC. In breve, la Procura ha sostanzialmente contestato l'ostacolo alla attività di vigilanza e controllo.

Orbene, siffatta fattispecie non è sovrapponibile, ai fini della invocata applicazione dell'istituto della continuazione, con quella relativa ad altre contestazioni effettuate dalla Procura Federale in ordine al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e/o al mancato pagamento degli emolumenti a tesserati, dipendenti e collaboratori. Si tratta, infatti, di fattispecie che, pur appartenendo al medesimo ampio *genus* delle violazioni amministrativo-finanziarie e gestionali, rivestono diversa specifica natura giuridica.

Per completezza di esposizione si evidenzia come, sempre ai fini del riconoscimento dei benefici della continuazione, difetterebbero – in ogni caso – i requisiti della unicità dell'azione o dell'omissione, nonché del fatto commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Del resto, appare evidente come, una cosa sia non corrispondere emolumenti, ritenute fiscali e contributi assicurativo-previdenziali, ben altra cosa è non collaborare con gli organi federali di controllo e vigilanza e non fornire loro la documentazione ed i chiarimenti richiesti. Fatti distinti, come pure il disvalore delle relative condotte.

Ragioni, queste, che inducono anche ad escludere l'applicazione, nel caso di specie, delle invocate attenuanti relative alle difficoltà finanziarie, atteso che siffatte eventuali difficoltà non incidono sul mancato riscontro alle richieste CoViSoC.

Con ulteriore motivo la società reclamante contesta la quantificazione della sanzione.

Anche questo motivo è infondato, essendo congrua, anche alla luce del complessivo contesto di riferimento, tanto la misura, quanto l'entità della sanzione, correttamente determinata sulla base della gravità dei fatti, del tipo di violazione, nonchè della reiterazione di violazioni nell'ambito della gestione amministrativo-finanziaria della società e del suo legale rappresentante.

Dichiarati inconferenti o assorbiti gli altri motivi, il reclamo deve, pertanto, essere respinto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 21, COMMI 1 E 2 C.G.S IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 11178/1072 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL'8.4.2019 – 11183/1073 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL'8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

Con nota prot n. 11178/1072 pf18-19/GP/GC/blp dell'8.4.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Umberto Ottaviani, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l. e la stessa società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S, in relazione all'art. 85 NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato entro il 18.3.2019 gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas SrI; per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..

Con ulteriore nota prot. n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019 i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas SrI; per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio

e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..

Nell'instaurato procedimento disciplinare intervenivano, con memorie del medesimo tenore depositate il 18.4.2019, la A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., chiedendo l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta in virtù sia del principio della continuazione delle violazioni contestate, sia della circostanza che le predette violazioni contestate riguardano un solo bimestre (gennaio/febbraio).

Alla seduta del TFN, svoltasi il 19.4.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (cinque) per il sig. Umberto Ottaviani;
- punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso dell'attuale campionato professionistico 2018/2019 (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società.

La difesa dei ricorrenti si riporta a quanto dedotto con le memorie, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019, in questa sede impugnata, il Tribunale ha dichiarato fondato il deferimento.

Così si legge nella decisione fatta oggetto di gravame da parte della A.S. Lucchese Libertas S.r.l.

«Preliminarmente non si può fare a meno di rilevare che le memorie presentate dalla società deferita sono inammissibili in quanto depositate tardivamente, oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 42 del C.G.S. della F.I.G.C., ai sensi del quale "Pervenuti gli atti al Tribunale federale competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa".

Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 29.3.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 18.3.2019, di quelli riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Quanto ai contributi INPS e ritenute IRPEF, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l'anzidetto termine del 18.3.2019, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché il permanere alla medesima data della mancata evidenza documentale relativa al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di novembre e dicembre 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre ad essere accertato dalla Co.Vi.So.C. nelle richiamate note, risulta confermato dal contegno del sig. Ottaviani che ha omesso di espletare qualsivoglia attività difensiva e dalle difese della Società che ha ammesso di non aver effettuato i dovuti pagamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al sig. Umberto Ottaviani, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata. Infatti, le sanzioni già comminate alla Società, nell'ambito dei procedimenti n. 42 pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018) e del procedimento n. 674 pf18-19 (C.U. 45/TFN del 18/02/2019), configurano ipotesi di recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. in quanto attengono a violazioni della stessa natura, appartenendo al mancato rispetto degli adempimenti gestionali che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle società.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, le sanzioni richieste dalla procura federale appaiono congrue. Stante il chiaro tenore della disposizione richiamata secondo il quale ogni inadempimento, deve essere autonomamente sanzionato non si ritengono applicabili, né il principio di continuazione, né i precedenti della Corte d'Appello circa le condotte omissive poste in essere nello stesso bimestre».

Il TFN ha, pertanto, irrogato, nei confronti della società A.S. Lucchese Libertas S.r.I., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro mille di ammenda, ed al Sig. Umberto Ottaviani, la sanzione della inibizione di mesi 5.

Avverso la predetta pronuncia ricorre la A.S. Lucchese Libertas S.r.I., chiedendo l'annullamento delle sanzioni o, in subordine, la loro riduzione.

Alla seduta fissata innanzi a questa Corte per il giorno 7.5.2019 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale hanno, che hanno chiesto rigettarsi il ricorso, nonchè l'avv. Salvatore Civale, per la reclamante, che ha insistito nelle richieste difensive in atti.

Concluso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Questa Corte ritiene solo parzialmente fondato il ricorso, nei termini che seguono.

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inesistenza della motivazione svolta dalla reclamante.

L'eccezione è priva di pregio.

La motivazione della decisione del TFN è, infatti, congrua e, comnunque, sufficiente, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il vizio di "mancanza di motivazione" si configura quando «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum» (così Cassazione, Sezioni Unite, 7.4.2014, n. 8053)

In ogni caso, come più volte già affermato da questa Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, occorre osservare come, in un contesto più generale di progressiva "dequotazione" delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell'istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell'equo processo – deve essere correlata alle relative risultanze istruttorie e, atteso che la stessa rappresenta il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall'indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all'art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del deferimento della Procura federale, con specificazione dei principali elementi a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la decisione impugnata potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è affetta dal vizio di inesistenza della motivazione.

Nel merito, appaiono pacifici i fatti di rilievo ai fini della decisione. In particolare, è accertato che:

- la società non ha versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019;
- la società non ha versato, entro il termine del 18.3.2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019:
- la società non ha corrisposto, neppure entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Va, dunque, premesso, in primo luogo, che le violazioni contestate, ossia il mancato pagamento degli emolumenti, sopra indicati, dovuti a tesserati dipendenti e collaboratori, nonché, il mancato

versamento, all'Erario ed al competente ente previdenziale, rispettivamente delle suddette ritenute Irpef e dei contributi assicurativo-previdenziali e, comunque, la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. di aver provveduto ai predetti pagamenti nei termini di cui alla normativa federale in materia.

In via generale è possibile osservare che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio disciplinare, è l'oggettivo inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 85 delle Noif i quali (cfr. Collegio di Garanzia Coni n. 9/2016), sono "elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive".

D'altro canto, lo stesso tenore letterale dell'art. 85 NOIF, nella sua complessiva architettura, depone in modo chiaro e netto circa l'oggettività della previsione, senza che qualsivoglia elemento psicologico, insito nell'attore, possa influire sulla concretizzazione della fattispecie che, proprio per la sua essenzialità nell'assicurare il raggiungimento delle finalità sportive, non ammette deroghe o ordinarietà dei termini.

La conseguenza è che lo stesso legislatore sportivo ha voluto inasprire la sanzione di cui all'art. 10, comma 3, CGS, portandola da "almeno un punto" ad "almeno due punti", proprio in virtù del rispetto di questa *ratio* e allo scopo di assicurare parità delle condizioni in cui debbono operare le società calcistiche.

Occorre, poi, sempre sul piano generale, aggiungere che la permanenza del mancato adempimento è fonte di sanzione, autonoma e aggiuntiva, per ogni bimestre di ritardo in quanto tale è la volontà del legislatore federale che impone la sanzionabilità (cfr. art. 85 NOIF) per il mancato avvenuto pagamento del bimestre d'interesse e "per quelli precedenti ove non assolti prima". Deve, dunque, escludersi qualsivoglia pericolo di violazione del ne bis in idem, in quanto trattasi di violazione che si perpetua e si aggrava nel tempo, senza che la sua cognizione, avvenuta la prima volta, escluda la possibilità di un suo successivo apprezzamento col decorrere del tempo, proprio perché il perpetuarsi dell'inadempimento è connotato da uno specifico disvalore che ne aggrava la lesività per l'ordinamento federale.

Tutte le doglianze volte, dunque, all'affermazione della insussistenza (o della parziale insussistenza) delle violazioni contestate devono essere disattese.

La A.S. Lucchese Libertas S.r.l. censura, poi, la mancata applicazione del principio della continuazione, del *favor rei* e delle circostanza attenuanti.

Il motivo è solo parzialmente fondato.

Come detto, sono contestate, nel presente procedimento, le violazioni attinenti al mancato versamento, sia degli emolumenti, sia delle ritenute Irpef e contributi Inps. Come correttamente rilevato dalla reclamante società, le condotte omissive di cui trattasi si riferiscono al medesimo periodo (bimestre gennaio – febbraio 2019) e appaiono legate dal nesso relativo alle difficoltà finanziarie.

Permane, poi, alla medesima scadenza del 18 marzo 2019, la violazione connessa al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente al periodo novembre e dicembre 2019, violazione già sanzionata, con la penalizzazione di punti 2 in classifica, dal TFN con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019.

Orbene, ciò premesso in fatto e preso atto che le violazioni sopra indicate rivestono la medesima natura giuridica e sono evidente effetto di medesime ragioni e cause, occorre osservare, in diritto come, in effetti, ricorrono i presupposti per una mitigazione della sanzione in applicazione del principio della continuazione.

Inoltre, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall'art. 10, comma 3, C.G.S. (allorchè prevede, come detto, che la condotta omissiva è assoggettata alla «... sanzione di cui all'art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva»), deve ammettersi e darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l'ulteriore e addizionale pena possa andare esente da puntuali modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al

primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso, questa Corte, Sezioni Unite, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 047/CFA 2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Affermato quanto precede e facendone applicazione alla presente fattispecie, visto l'art. 10, comma 3, C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere applicata, ai sensi della disposizione di cui all'art. 16 stesso C.G.S., tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le complessive circostanze che connotano la vicenda e la recidiva, si deve allora sanzionare la società A.S. Lucchese Libertas S.r.I., con una misura proporzionale alle violazioni contestate, che, applicato il principio della continuazione, questa Corte reputa congruo determinare nella penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. La complessiva sanzione di punti sei in classifica irrogata dal Tribunale con la decisione fatta oggetto di gravame nel presente procedimento di appello, deve, dunque, essere ridotta dai predetti sei punti di penalizzione a quattro, sempre da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Dichiarati inconferenti o assorbiti gli altri motivi, il reclamo deve, pertanto, essere parzialmente accolto nei termini indicati.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI Y E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL'ART. 21, COMMA 1 C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL'ART. 21, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9532/924 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

5. RICORSO DELLA SOCIETA' AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL'ART. 21, COMMA 1 C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL'ART. 21, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11171/1071 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL'8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

- 1. Con nota prot. n. 9532/924pf18-19/GP/GC/blp, in data 5.3.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare
- il Sig. Oscar Becchio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società Sportiva A.C. Cuneo 1905 S.r.l. e la stessa società per rispondere:
- il primo della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza,

per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di dicembre 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di settembre 2018 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di dicembre 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di settembre 2018, e comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati.

La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S. in considerazione delle condotte a loro ascritte nell'ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31.10.2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28.1.2019), 672pf18-19 (C.U. 45/TFN del 18.2.2019) trattandosi di violazioni della stessa natura aestionale ed economica finanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.

2. Con ulteriore nota prot. n. 11171/1071 pf18-19/GP/GC/blp, dell'8.4.2019 la Procura Federale ha nuovamente deferito il Sig. Oscar Becchio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva A.C. Cuneo 1905 S.r.l. e la stessa società per rispondere:

- il primo della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18.3.2019, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e, comunque, per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute IRPEF e i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e, comunque, per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
- La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S. in considerazione delle condotte a loro ascritte nell'ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31.10.2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28.1.2019), 672pf18-19 (C.U. 45/TFN del 18.2.2019 e C.U. 85/CFA del 28.3.2019) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economica finanziaria commesse nella corrente Stagione Sportiva.
- 3. Il Tribunale Federale Nazionale riteneva documentalmente provati i fatti contestati nei suddetti deferimenti e, decidendo in separati procedimenti, così disponeva:

con decisione del 29.3.2019 (pubblicata nel C.U. n. 55/TFN del 4.4.2019), in accoglimento del deferimento del 5.3.2019, disattese tutte le deduzioni difensive e ritenuta applicabile la contestata recidiva, irrogava al sig. Oscar Becchio la sanzione di mesi quattro e giorni quindici di inibizione e alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.I. la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500,00.

con decisione del 19.4.2019 (pubblicata nel C.U. n. 59/TFN del 23.4.2019), in accoglimento del deferimento dell'8.4.2019, disattese tutte le deduzioni difensive e ritenuta applicabile la contestata recidiva, irrogava al sig. Oscar Becchio la sanzione della inibizione per mesi tre e giorni quindici e alla

società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500,00.

- 4. Avverso entrambe le suddette decisioni la A.C. Cuneo 1905 S.r.l. proponeva separati ricorsi, basati peraltro sulle sequenti comuni censure:
- a) non ascrivibilità al sig. Oscar Becchio e alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. delle violazioni contestate, versando l'incolpato, alla data di scadenza del termine fissato per gli adempimenti in questione, in stato di inibizione in forza di precedente provvedimento disciplinare con conseguente impossibilità giuridica del medesimo di provvedere a qualsiasi pagamento in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori della società;
- b) infondatezza nel merito della decisione del Tribunale Federale giacché nel caso di specie, secondo il ricorrente, i contestati ritardi nei pagamenti sarebbero dipesi da inopinate ed insormontabili problematiche di natura tecnica, correlate al non perfetto allineamento dei flussi interni al sistema bancario, che avrebbero determinato una fatale quanto incolpevole distonia tra ordine di pagamento (correttamente disposti dal club interessato) e materiale effettuazione degli stessi. Ciò dovrebbe integrare secondo il ricorrente la scriminante del legittimo affidamento e/o dell'errore scusabile, se non addirittura una causa di forza maggiore, con conseguente richiesta di proscioglimento dell'A.C. Cuneo 1905 S.r.l. da tutte le violazioni contestate;
- c) richiesta subordinata per le medesime su esposte ragioni di applicazione delle circostanze attenuanti con irrogazione di sanzioni inferiori al minimo edittale;
- d) richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per la continuazione tra violazioni della stessa natura e che si inseriscano in un comune disegno violativo come accadrebbe secondo il ricorrente, nel caso di specie, in relazione alle violazioni sanzionate con le due decisioni sopra citate (da ritenersi anche tra loro in continuazione) e ad altre violazioni oggetto di precedenti deferimenti.

I ricorrenti fanno riferimento in particolare:

- al deferimento del 17.9.2018 (prot. n. 2601/35pf18-19/GP/GC/blp), che ha avuto come esito la penalizzazione di tre punti in classifica per la società e di quattro mesi e dieci giorni di inibizione per il sig. Becchio (decisione del TFN del 31.10.2018, confermata dalla CFA nella riunione del 14.12.2018);
- ai due deferimenti riuniti dell'11.12.2018 (prot.lli n. 5853/415pf18-19/GP/GC/blp e n. 5855/416pf18-19/GP/GC/blp) che hanno avuto come esito la penalizzazione di quattro punti e dell'ammenda di € 1.000,00 per la società e della inibizione per cinque mesi del Becchio (decisione del TFN, C.U. n. 42/TFN del 28.1.2019), poi ridotte per il solo club a tre punti ed € 500,00 di ammenda dal Giudice di secondo grado (decisione CFA, C.U. n. 085/CFA del 28.3.2019);
- ai due deferimenti riuniti del 29.1.2019 (prot.lli n. 7738/657pf18-19/GP/GC/blp e n. 7742/658pf18-19(GP/GC/blp), che hanno avuto come esito la penalizzazione di otto punti e l'ammenda di € 1.000,00 per la AC. Cuneo 1905 S.r.l. e l'inibizione per sette mesi per il sig. Oscar Becchio (decisione TFN, C.U. n. 48/TFN del 25.2.2019), sanzioni poi ridotte in Appello alla penalizzazione di tre punti e all'ammenda di € 500,00 nei confronti della società e all'inibizione di un mese nei confronti del sig. Oscar Becchio.

A sostegno di quest'ultima richiesta la società ricorrente cita una serie di precedenti della giurisprudenza federale che confermano l'applicabilità del richiamato regime (Commissione Diciplinare Nazionale – C.U. n. 7/CDN del 19.7.2913 – deferimenti a carico del Sig. Enzo Russo e della A.S.D. Nardò Calcio; Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 – deferimenti a carico del Sig. Duilio Petrarca e della A.S.D. Isernia F.C.; Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 – deferimenti a carico del Sig. Salvatore Manna e della U.S.D. Cavese 1919).

Chiede pertanto la società ricorrente in entrambi i ricorsi, che la Corte Federale di Appello voglia, in via principale, prosciogliere la società reclamante e il suo legale rappresentante da ogni addebito con integrale annullamento delle sanzioni alla stessa erogate in primo grado; in subordine, ridurre congruamente e sensibilmente il plesso punitivo medesimo, in applicazione sia dell'art. 16, co. 1, del C.G.S... che dell'istituto della continuazione.

5. Data la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, rileva innanzitutto la CFA che i suddetti ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Ciò premesso rileva altresì la CFA che le suddette argomentazioni difensive sono parzialmente fondate e vanno pertanto accolte nei limiti di cui alla sequente motivazione.

Quanto alle censure riassunte nella lettera a) del precedente paragrafo esse sono manifestamente infondate.

Del tutto corretta è sul punto la decisione del Tribunale Federale Nazionale nella parte in cui ricorda che le stesse disposizioni di cui all'art. 19, commi 1 lett. h e 8, C.G.S., nel prevedere quale sanzione la "inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro" espressamente eccettuano dalle attività inibite quelle che riguardano l'attività amministrativa da svolgere nell'ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono.

Non può esservi dubbio peraltro sul fatto che l'attività relativa alla predisposizione e alla effettuazione dei pagamenti in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori della società, costituisce tipica espressione di quella attività amministrativa che non è affatto preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell'inibizione.

Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe del resto paradossale immaginare che la sanzione inflitta per il mancato adempimento agli obblighi di puntuale effettuazione dei pagamenti da eseguirsi in favore dei soggetti sopra menzionati possa essere addotta come scusa per giustificare la reiterazione delle predette violazioni disciplinari.

Quanto alle censure riassunte alla lettera b) nel precedente paragrafo, anch'esse devono essere disattese in quanto del tutto generiche e infondate.

A fronte infatti dei rilievi contenuti nella sentenza di primo grado circa l'esistenza di prova documentale delle violazioni contestate, la società ricorrente si limita ad affermare, senza in alcun modo documentarlo, che i contestati ritardi nei versamenti degli emolumenti e delle ritenute INPS deriverebbero da un disallineamento fra gli ordini di bonifico, asseritamente impartiti nei termini previsti dalla normativa federale e l'esecuzione degli stessi effettuata in ritardo per colpa della banca.

Trattandosi di affermazione del tutto indimostrata, essa non vale evidentemente a scalfire le condivisibili argomentazioni della decisione di primo grado che deve essere pertanto sul punto integralmente confermata.

Per le stesse ragioni va disattesa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti (censure di cui alla lett. c. del precedente paragrafo), non essendo rilevabile dagli atti e dal ricorso alcuna plausibile e significativa ragione per ritenere i fatti contestati di ridotta gravità.

Sussistono invece valide ragioni, ricavabili da un cospicuo orientamento della giurisprudenza federale, già del resto applicato dalla CFA ad altre recenti decisioni concernenti gli attuali ricorrenti, per ritenere configurabile tra le violazioni oggetto delle due decisioni del Tribunale Federale qui impugnate e quelle oggetto delle altre decisioni richiamate nella lettera d) del precedente paragrafo il vincolo della continuazione e per applicare quindi i criteri di commisurazione della pena tipici di quell'istituto.

E' agevole infatti constatare che le violazioni sanzionate con le decisioni qui da ultimo impugnate, consistenti nel mancato pagamento dei contributi INPS dovuti per le mensilità di settembre e dicembre 2018 e nel mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2019, si pongono in rapporto di stretta contiguità temporale le une rispetto alle altre, potendosi dunque tutte ascrivere ad un medesimo e unitario disegno violativo, che risulta evidentemente espressione di difficoltà e disfunzioni gestionali che si sono perpetuate nel tempo nell'ambito di una parte cospicua della stagione sportiva 2018/2019.

Sussistono dunque valide ragioni per procedere, in relazione al riconosciuto vincolo della continuazione fra le sopra menzionate violazioni, ad una riduzione delle sanzioni inflitte nell'ambito dei due procedimenti disciplinari qui riuniti (ammontanti nel complesso alla penalizzazione di sei punti in classifica nei confronti della AC. Cuneo 1905 S.r.l. e alla inibizione per mesi otto nei confronti del sig. Oscar Becchio), giungendo alla sanzione finale della penalizzazione di 4 punti in classifica nei confronti della AC. Cuneo 1905 S.r.l. e alla inibizione di mesi 5 nei confronti del sig. Oscar Becchio.

Va invece confermata la sanzione dell'ammenda nella complessiva misura di € 1.000,00 applicata alla AC. Cuneo 1905 S.r.l. per effetto delle due decisioni del Tribunale Federale Nazionale qui impugnate.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 come sopra proposti dalla società AC Cuneo 1905 Srl di Cuneo (CN) in parziale accoglimento così dispone:

- Sig. Becchio Oscar riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 5;
- AC Cuneo 1905 Srl riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4, conferma nel resto. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' AS BISCEGLIE SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 50 INFLITTA AL SIG. CANONICO NICOLA ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'INOSSERVANZA DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2), LETTERE B), C) E H) DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – MANUALE LICENZE NAZIONALI SERIE C 2018/19;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9270/387 PF 18-19 GP/GC/MA DEL 27.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

L'AS Bisceglie s.r.l. ha impugnato, davanti questa Corte, la decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale (di cui al Com. Uff. n. 55/TFN Sez. Disciplinare), con la quale è stata inflitta, al suo amministratore unico, sig. Nicola Canonico, la inibizione a ricoprire cariche federali e societarie per giorni 50, in quanto riconosciuto colpevole delle condotte violative del precetto imposto dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 in punto di deposito di attestazione federale sul tesseramento del medico sociale, di almeno un operatore sanitario e dell'allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti (punto 2. lett. b), c) ed h) del predetto Comunicato Ufficiale.

Nello stesso tempo e in evidente connessione, ha impugnato la sanzione della penalizzazione di punti tre in classifica – da scontarsi nel campionato corrente – per responsabilità diretta del sodalizio a fronte della condotta tenuta dal suo dirigente legale rappresentante.

Risulta dagli atti che la Procura Federale, a seguito di informativa della Commissione Criteri Infrastrutturali, ha avviato indagine relativa al mancato adempimento dell'obbligo assunto di depositare, entro il termine finale del 1º agosto 2018, dell'attestazione del Settore Tecnico circa l'avvenuto tesseramento di determinati tecnici o professionisti sanitari e, all'esito, ritenendo provato l'inadempimento, ha rimesso gli atti, con rituale deferimento, al competente Tribunale Federale Nazionale perché, accertata l'omissione di quanto dovuto, comminasse le prescritte sanzioni, ossia una inibizione a carico del dirigente responsabile (nella fattispecie è stata richiesta per complessivi giorni 50) ed una penalizzazione in classifica, per la società, pari ad 1 (uno) punto in classifica per ognuna delle inadempienze (nella fattispecie tre).

All'esito del dibattimento, tenutosi il 29.3.2019, quel Collegio, ritenute le argomentazioni difensive non congruenti, ha condannato sia il dirigente che la società di appartenenza alla sanzione nella misura richiesta dal Requirente.

Contro tale decisione si appellano sia il sig. Canonico che la società AS Bisceglie s.r.l. riproponendo, in buona sostanza, le medesime argomentazioni non valutate come pregevoli dal Tribunale federale Nazionale.

In particolare si ricorda e riafferma una circostanza che, ad avviso della difesa, sarebbe dirimente in ordine all'imputabilità di una condotta contraria alla norma, ossia che in data 16.7.2018 era stata inoltrata alla Segreteria Federale un'istanza finalizzata al cambiamento della denominazione sociale ed al trasferimento della sede, formalizzata nella stessa data con atto notarile, in AS Bari 2018 s.r.l. ma poi, visto che tale autorizzazione non era mai giunta, in data 13.9.2018 ha nuovamente modificato denominazione e sede riportandoli agli originari.

Nel periodo intervallare, ad avviso sempre di parte appellante, si sarebbe creata una sorte di invincibile *impasse* che non aveva consentito, per l'incertezza determinatasi sulla possibilità di compiere atti formali societari, di procedere al tesseramento e alla stipula di contratti di lavoro.

Tuttavia, malgrado ciò, la società, in data 1.8.2018 aveva proceduto a tesserare un sanitario, poi sostituito il 5 settembre successivo, con altro collega.

La progressione di simili eventi dovrebbe comportare, in tesi, una scriminante per legittimo affidamento e/o errore scusabile e far consequente cadere, ogni addebito.

In via subordinata si insiste, anche in questa sede, sulla tesi per cui, avendo la società, nella medesima occasione, inadempiuto a più incombenze formali, dovrebbe trovare applicazione il c.d. "principio della continuazione", più volte applicato da questa Corte; con conseguente proscioglimento degli appellanti o, in via subordinata, accedersi ad una congrua riduzione della sanzione inflitta in prime cure.

All'odierno dibattimento, la difesa della società appellante ha confermato quanto già ampiamente dedotto nel libello introduttivo, puntualizzando talune argomentazioni e confermando le richieste ivi formulate, così come i rappresentanti della Procura Federale, che hanno insistito per il rigetto dell'appello.

La Corte visti gli atti e le argomentazioni poste dagli appellanti a censura della decisione di primo grado, non ritiene che essere possano essere condivise e che vada, invece, confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale.

In primo luogo, infatti, quei giudici non hanno dato ingresso alla dedotta esimente dell'impossibilità di adempiere all'obbligo di deposito in conseguenza della volontà, rappresenta alla Segreteria federale, di cambiare denominazione e sede al sodalizio.

Nella decisione di primo grado la motivazione non ha trovato accoglimento in quanto "la richiesta di autorizzazione al cambio della denominazione sociale, intervenuta il 16.7.2018, non può aver comportato la sospensione dell'operatività della società o delegittimato il suo legale rappresentante e, del resto, se così fosse, non si spiegherebbe, poi, come la società possa aver proceduto ai tesseramenti di che trattasi il 5 ed il 6 settembre 2018 nonostante abbia proceduto nuovamente alla modificazione della denominazione sociale in epoca successiva agli stessi, vale a dire il 13.9.2018".

I giudici di primo grado, nel passaggio motivazionale che precede, hanno correttamente colto due palesi *vulnera* della costruzione difensiva: il primo giuridico ed il secondo fattuale.

Infatti, il cambio di denominazione sociale (e sede) può avvenire solo previa autorizzazione della Federazione, che si pone quindi come condizione legittimante e di efficacia al mutamento richiesto con la conseguenza che l'avvenuto mutamento – in assenza di quella - non poteva essere foriero di alcun risultato pratico nei confronti della FIGC.

Sul piano civilistico, poi, è noto che, ancorché la materia sia stata oggetto di diversi interventi normativi succedutisi dal 1990 (cfr. ad es. art. 1 D. Lgs. n. 18/2001) e se in passato il trasferimento d'azienda sottintendeva il trasferimento di un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, con la nuova formulazione dell'art. 2112 c.c., si è passati da una nozione di trasferimento incentrata sulla circolazione dell'azienda ad una nozione incentrata sul mutamento di titolarità dell'impresa, ossia ad una nozione che rispecchiando l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (conf. Cass.civ. 8262/2010), privilegia una nozione di trasferimento ogni qual volta si verifichi una qualsiasi operazione che comporti comunque un mutamento nel riferimento del titolare di un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità (art. 2112 c.c., 5° co.).

A tale trasferimento non consegue una cesura tra le due soggettività giuridiche ma sussiste una sicura continuità nei rapporti giuridici preesistenti.

Ne consegue, a maggior ragione, che il solo mutamento della denominazione dell'azienda in nessun caso poteva avere l'effetto paralizzante paventato dalla società che, pertanto, poteva e doveva adempiere all'obbligo di depositare, entro il 1.8.2018, le attestazioni del Settore Tecnico Federale, non essendosi verificata, in virtù dell'assenza di preventiva autorizzazione federale, alcuna efficace variazione, anche per effetto di una condotta sicuramente disinvolta degli amministratori che, da un lato, chiedono l'autorizzazione ad effettuare l'operazione societario e, dall'altro, l'effettuano in maniera estremamente celere lo stesso giorno senza attendere alcunché.

Sul piano effettuale, poi, l'obiezione dei giudici di prime cure circa la contraddizione in cui cade la società che, pur dichiarando un'impossibilità ad effettuare il tesseramento, poi lo compie ugualmente senza alcuna modifica nella situazione oggettiva medio tempore intervenuta.

In conclusione le doglianze poste nell'atto di appello non possono essere, sul punto, condivise.

Al medesimo esito conduce la valutazione effettuata in ordine alla pretesa applicazione, al caso di specie, del principio della c.d. "continuazione", talvolta applicato anche da questa Corte, su conforme indirizzo del Collegio di Garanzia (cfr. in termini, Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) CFA n. 49/2015, Sez. Unite n. 047/CFA (2015/2016 e Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016).

Nel caso specifico deve, invece, tenersi conto sia della puntuale e non controvertibile previsione normativa, che stabilisce la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento sia dell'impossibilità di avvertire la sussistenza della dedotta "continuazione" in luogo di un mero concorso materiale (del quale, peraltro, la continuazione può ritenersi una diversa strutturazione in presenza di un'accertata unità di disegno illecito e volontario).

Secondo la giurisprudenza penale, infatti l'identità del disegno criminoso va intesa come ideazione e volizione di uno scopo unitario che esalta un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni, commesse poi, di volta in volta, con singole determinazioni (cfr. Cass.pen., Sez. V, 19.1.2010, n. 1190).

In buona sostanza, in linea con la dottrina (anche se deve ammettersi la diversità di posizioni) per aversi reato continuato risulta, cioè, necessario che i diversi fatti criminosi rappresentino l'attuazione di un preciso e concreto programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario. In altri termini, occorre che i diversi reati siano in rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al conseguimento di un <u>unico</u> fine e tale interdipendenza deve, a sua volta, estrinsecarsi in una serie di dati obiettivi esteriormente riconoscibili.

Nel caso sottoposto alla cognizione odierna non sembra, però, potersi rilevare la volontà di dare esecuzione ad una intenzione comune di perseguire un progetto violativo unitario ma la mera concomitanza di più azioni, separate tra loro, di inadempimento di un obbligo che conserva una distinzione non solo dal punto di vista sanzionatorio (che non escluderebbe l'applicabilità della continuazione) ma della condotta, così da rendere possibile il cumulo materiale previsto dalla normativa sopra richiamata.

Infatti, non sembra potersi cogliere alcun "disegno" finalizzato al conseguimento di un risultato, ma solo la mera inosservanza di un impegno volontariamente accettato, ossia il non aver depositato l'attestazione del Settore tecnico conseguente alle ritardate richieste di tesseramento dei due sanitari e del tecnico. E che la sanzione sia comminata all'inadempimento del mancato deposito dell'attestazione e non a quello connesso alla semplice richiesta di tesseramento emerge in maniera incontrovertibile, al di là di ogni possibile diversa interpretazione teleologica o sistematica, dalla lettera del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018.

La Corte, pertanto, non ritiene che possa esservi spazio alcuno per poter, in primis, non ravvisare una condotta lesiva del precetto volontariamente accettato dal legale rappresentante della società e, poi, non applicare una pena discendente dal cumulo di sanzioni connesso a ciascuna violazione, non rilevandosi una pluralità di azioni astrette da un unico fine illecito ma solo l'inosservanza di distinti adempimenti, così come previsti dalla puntuale volontà espressa dalla norma del Com. Uff. 50 del 24.5.2018.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Bisceglie S.r.l. di Bisceglie (BT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETA' FC RIETI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'INOSSERVANZA DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2), LETTERE B), C) E H) DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – MANUALE LICENZE NAZIONALI SERIE C 2018/19; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9397/389 PF 18-19 GP/GC/MA DELL'1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

La società FC Rieti s.r.l. ha proposto appello avverso la decisione in epigrafe, con la quale il Tribunale Federale Nazionale le ha inflitto la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, in relazione al mancato adempimento dell'impegno, assunto dall'allora Presidente e legale rappresentate del sodalizio, previsto dal manuale delle licenze nazionali, pubblicato col Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ossia di depositare, entro il 1° agosto 2018, l'attestazione del Settore tecnico federale, relativo al tesseramento del Medico Responsabile sanitario nonché di un operatore sanitario. Per ciascun inadempimento, prevede il suddetto Manuale, è prevista la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, così come applicato ad opera del giudice di prime cure, officiato dalla Procura Federale che aveva avviato istruttoria a seguito della segnalazione effettuata dall'apposita Commissione Criteri Infrastrutturali.

Durante il giudizio di primo grado, tenutosi il 29 marzo 2019, il difensore della società che aveva prodotto, nei termini, memoria difensiva, ha ribadito le richieste ivi formulate, ovvero il proscioglimento della società o, in subordine, l'applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.

Il presidente del sodalizio ha chiesto, invece, l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 32 sexies CGS e, pertanto, la sua posizione è stata stralciata in attesa della definizione della sua proposta.

Il Tribunale Federale, all'esito del dibattimento, come detto, ha accolto la richiesta dell'accusa, irrogando la sanzione prevista per la fattispecie contestata — 1 (uno) punto di penalizzazione per ciascun inadempimento — in ragione della dimostrata tardività della richiesta di tesseramento dei due sanitari (Medico responsabile e fisioterapista), entrambe presentate solo il 1º agosto 2018 e, conseguentemente, il rilascio della prevista attestazione del Settore Tecnico federale, avvenuta il 2 agosto (operatore sanitario) e 3 agosto (Medico) successivi, oltre i termini indicati dal citato Manuale.

Avverso tale decisione ha proposto appello la società FC Rieti s.r.l. il cui difensore, nell'atto di gravame, ripropone la doglianza già rappresentata, consistente nel convincimento di aver correttamente adempiuto a quanto imposto dalla normativa mediante invio dell'istanza di tesseramento e della documentazione annessa il 1° agosto 2018.

Per tale tesi, la sanzione comminata sarebbe poggiata su un erroneo convincimento del Tribunale.

In subordine insiste perché si faccia applicazione del principio di continuazione, più volte affermato da questa Corte, trattandosi di (presunta) unica violazione e non di un concorso formale di condotta illecita o cumulo materiale, con conseguente riduzione della sanzione comminata ad un solo punto di penalizzazione in classifica.

All'odierno dibattimento, cui hanno partecipato il dott. Parenti, per il FC Rieti e gli avv.ti Loche e Perugini per la Procura Federale, la difesa della società appellante si è riportata agli atti scritti, confermando le richieste ivi formulate, così come i rappresentanti della Procura Federale, che hanno insistito per il rigetto dell'appello.

La Corte, preso atto che la difesa non contesta la materiale verificazione dei fatti, così come esposta dalla Procura, sia in prime cure che all'odierna riunione e, come tale, condivisa dal Tribunale Federale, avanza la tesi che la società avrebbe correttamente adempiuto all'impegno assunto, con insussistenza del contestato addebito e, solo in via subordinata, ritiene che alla fattispecie debba applicarsi il principio di continuazione, così come da giurisprudenza di questa Corte.

Il Tribunale, andando in contrario avviso, ha ritenuto che la società — per mezzo del suo legale rappresentante — abbia violato la disposizione più volte richiamata, non procedendo a depositare, entro il 1° agosto 2018, l'attestazione del competente Settore Tecnico circa l'avvenuto tesseramento dei due sanitari e, non ravvisando l'applicabilità del richiamato principio della continuazione, ha irrogato la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ogni violazione riconosciuta.

Infatti, dalla decisione impugnata emerge che la penalizzazione inflitta trova la sua determinazione quantitativa nella sommatoria delle sanzioni previste dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018.

Il Tribunale, sul punto, ha precisato come la mancata osservanza dell'impegno sia ascrivibile al rappresentante legale della società e, per il rapporto di immedesimazione organica, a quest'ultima nonché come sia lo stesso Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ad individuare le sanzioni previste per le società per ogni singola violazione, indicandone la cumulabilità per ciascun inadempimento e reputando, infine, assolutamente congrua la previsione punitiva.

Ritiene questa Corte che l'affermazione del giudice di prime cure possa essere condivisa.

Questa Corte, va immediatamente precisato, non disconosce che, in determinate (ma diverse dall'attuale) fattispecie si sia fatta applicazione del principio della continuazione (cfr. Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) allorché, richiamando una decisione di questa Corte n. 49/2015, si è inteso punire inadempimenti finanziari riguardanti plurimi e successivi periodi temporali con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso si sono avute diverse pronunce, tutte assertive dei principi di cui alla decisione C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Nel caso specifico, invece, deve tenersi conto sia della puntuale e non controvertibile previsione normativa, che stabilisce la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per

ciascun inadempimento sia dell'impossibilità di avvertire la sussistenza della dedotta "continuazione" in luogo di un mero concorso materiale (del quale, peraltro, la continuazione può ritenersi una diversa strutturazione in presenza di un'accertata unità di disegno illecito e volontario).

E questo poiché non sembra potersi rilevare la volontà di dare esecuzione ad una intenzione comune di perseguire un progetto violativo unitario ma la mera concomitanza di più azioni, separate tra loro, di inadempimento di un obbligo che conserva una propria distinzione non solo dal punto di vista sanzionatorio (che non escluderebbe l'applicabilità della continuazione) ma della condotta, così da rendere possibile il cumulo materiale previsto dalla normativa sopra richiamata.

Infatti, non può ritenersi astretto da alcun "disegno" finalizzato al conseguimento di un risultato ma solo la mera inosservanza di un impegno volontariamente accettato, il fatto cognito in questa sede, ossia il non aver depositato l'attestazione del Settore tecnico conseguente alle ritardate richiesta di tesseramento dei due sanitari. E che la sanzione sia comminata all'inadempimento del mancato deposito dell'attestazione e non a quello connesso alla semplice richiesta di tesseramento emerge in maniera incontrovertibile, al di là di ogni possibile diversa interpretazione teleologica o sistematica, dalla lettera del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018.

La Corte, pertanto, non ritiene che possa esservi spazio alcuno per poter, in primis, non ravvisare una condotta lesiva del precetto volontariamente accettato dal legale rappresentante della società e, poi, non applicare una pena discendente dal cumulo di sanzioni connesso a ciascuna violazione, non rilevandosi una pluralità di azioni astrette da un unico fine illecito ma solo l'inosservanza di distinti adempimenti, così come previsti dalla puntuale volontà espressa dalla norma del Com. Uff. 50 del 24.5.2018.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società FC Rieti Srl di Rieti (RI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' ALBISSOLA 2010 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG.RA FANTINO CLAUDIA ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF;
- INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. COLLA GIANPIERO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF:
- INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. NUZZO COSIMO DAMIANO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I BIS, COMMA I C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF;
- AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y. COMMA I. C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7442/598 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 23.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56/TFN del 12.4.2019)

1. Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 56/TFN del 12 aprile 2019, ha irrogato ai signori Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Cosimo Damiano Nuzzo, quali legali rappresentanti legali della Società Albissola 2010 s.r.l., la sanzione della inibizione di giorni 15 (quindici) ciascuno ed alla Società Albissola 2010 s.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 10.000.00 (diecimila/00).

Le sanzioni sono state applicate per le seguenti ragioni:

- ai signori Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Cosimo Damiano Nuzzo per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo VI, delle N.O.I.F., per aver

violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre 2018, la situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2018 approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ai fini del controllo dell'indicatore di liquidità;

- alla Società Albissola 2010 s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dalla signora Claudia Fantino, Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società, dal signor Gianpiero Colla, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società e dal signor Cosimo Damiano Nuzzo, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società
- 2. La Società Albissola 2000 s.r.l. nonché i signori Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Cosimo Damiano Nuzzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Cerbara, Marco Fontana e Simona Peluso, hanno proposto reclamo avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale, articolando le seguenti doglianze:
- la decisione del Tribunale Federale Nazionale avrebbe omesso di motivare, anche sinteticamente, la condanna dei deferiti;
- la decisione sarebbe altresì contraddittoria e sussisterebbero due errori di fondo nel ragionamento svolto:
- i dati in possesso della Società facevano riferimento a quelli di un'associazione dilettantistica, e solo per 23 giorni relativi al momento successivo alla trasformazione, e, quindi, suscettibili di falsa la valutazione della liquidità della Società a discapito della valutazione della stessa da parte dell'organismo di controllo;
- il soccorso istruttorio avrebbe dovuto operare da parte della Co.Vi.So.C. al momento della ricezione di tutti gli altri dati eccetto quelli oggetto del deferimento che ha originato la decisione;
 - non sussisterebbe un condotta disciplinarmente rilevante, in quanto:
- * l'Albissola s.r.l. 2010 è una società neopromossa in serie C e, per provvedere agli adempimenti prescritti per la partecipazione al campionato, ha dovuto necessariamente conseguire la natura di società di capitali in ragione di una trasformazione eterogenea; ai sensi dell'art. 2500 novies c.c., tutti gli effetti civili e gli adempimenti, anche fiscali, tipici delle società di capitali potevano e dovevano decorrere a far data dal 4 settembre 2018, ovvero decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di trasformazione presso la CCIA;
- * la società ed i suoi rappresentanti legali, pertanto, non hanno potuto far fronte alla redazione integrale dei documenti previsti dall'art. 85, lett. c), paragrafo VI, comma 7, dal momento che gli stessi avrebbero potuto avere ad oggetto gli effettivi soli 25 giorni di inizio attività ed a fronte di detti dati contabili sarebbe stato impossibile ricavare indici di liquidità significativi e coerenti con le norme imposte;
- l'Albissola ha colmato la lacuna contestata trasmettendo alla Co,Vi.So.C., in data 4 dicembre 2018 l'indice di liquidità all'esito del bilancio contabile relativo ai dati raccolti dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018;
- l'art. 85, lett. c), paragrafo VI, comma 5 delle N.O.I.F. prevede l'esenzione per le società neopromosse in serie C dal deposito degli indicatori prescritti riferiti al bilancio del 30 giugno dell'anno precedente;
- dall'interpretazione sistematica delle norme, le società neopromosse in serie C sono esonerate dal deposito degli indicatori di controllo calcolati sul bilancio di esercizio della stagione sportiva in cui è maturata la promozione.
 - 3. Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto.

Le sanzioni sono state irrogate per un fatto obiettivo, la mancata produzione alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 30 novembre 2018, da parte della Società, della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2018 approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ai fini del controllo dell'indicatore di liquidità di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo VI, delle N.O.I.F.

L'impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto che "non sussistono ragioni per giustificare il mancato adempimento della Società e dei suoi rappresentanti legali rispetto al termine perentorio del 30.11.2018 fissato dalla norma per il deposito della richiesta documentazione".

Le doglianze proposte dai reclamanti non sono idonee a comprovare l'erroneità di tale statuizione.

L'art. 85, lett. c), comma 1, delle N.O.I.F., recante adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, al paragrafo VI, dispone che le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, i prospetti contenenti, tra l'altro, l'indicatore di liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). La norma specifica poi quali aggregati sono da considerare per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti.

Il paragrafo III, comma 1, dello stesso art. 85, lett. c), delle N.O.I.F. stabilisce i termini del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno entro i quali le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute:
 - b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
 - c) verbale di approvazione.
- Il corpus normativo in materia, pertanto, fissa inderogabilmente la data del 30 novembre di ciascun anno per il deposito della situazione patrimoniale intermedia al precedente 30 settembre unitamente, tra l'altro, ai prospetti contenenti l'indicatore di liquidità.

L'art. 85, lett. c), paragrafo VI, punto 5, esclude le società neopromosse in serie C dall'obbligo del deposito degli indicatori di controllo calcolati sul bilancio di esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel campionato anazionale di serie D, mentre la normativa in materia nessun esonero prevede per il deposito degli indicatori di controlli calcolati sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre e, d'altra parte, a tale data la società neopromossa milita nel campionato di serie C, sicché non sussiste la ratio a base dell'esenzione dall'obbligo.

Di talché, costituisce un assunto indimostrato che, dall'interpretazione sistematica delle norme, le società neopromosse in serie C sono esonerate dal deposito degli indicatori di controllo calcolati sul bilancio di esercizio della stagione sportiva in cui è maturata la promozione.

Viceversa, proprio in ragione del descritto corpus normativo, l'Albissola 2010 s.r.l. aveva senz'altro il predetto obbligo di produzione documentale da assolvere nel termine perentorio del 30 settembre 2018.

La violazione dell'obbligo, pertanto, si disvela in modo chiaro e non può sussistere alcuna scriminante, che non è neppure individuabile nella dichiarazione, redatta da un dottore commercialista in data 28 marzo 2019, presentata dagli interessati in allegato alla memoria difensiva presso il giudice di primo grado.

Infatti, la considerazione che "in soli 25 giorni di attività una qualsiasi situazione contabile per quanto precisa e fedele non può in alcun modo rappresentare una buona base sulla quale predisporre attentamente tutta la documentazione richiesta dagli Organi Federali, in quanto carente del requisito di attendibilità, a maggior ragione del fatto che si è in concomitanza di un inizio di attività con tutte le problematiche annesse", non determina certo il venir meno dell'obbligo di produzione documentale, essendo poi onere della Co,Vi.So.C. effettuare le relative ed eventuali valutazioni sull'attendibilità e la completezza dei dati forniti.

In altri termini, nel caso di specie, la violazione sussiste, in quanto, a prescindere da qualunque altra considerazione di merito, l'inadempimento si è obiettivamente verificato ed è privo di cause di giustificazione.

Peraltro, gli stessi reclamanti hanno posto in rilievo come i dati contabili oggetto del deferimento sono stati forniti dalla Società in data 4 dicembre 2018 (vale a dire, dopo soli 4 giorni dalla scadenza del termine del 30 novembre 2018) a completamento degli ulteriori oneri adempiuti per l'iscrizione in maniera tempestiva.

Le circostanze rappresentate dai reclamanti, inoltre - relative al fatto che l'Albissola s.r.l. 2010 è una società neopromossa in serie C e, per provvedere agli adempimenti prescritti per la partecipazione al campionato, ha dovuto necessariamente conseguire la natura di società di capitali in ragione di una trasformazione eterogenea i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 4 settembre 2018 e che, in data 4 dicembre 2018, è stato assolto l'obbligo di trasmissione dei dati – sono state già state tenute in considerazione nel corso del primo giudizio, atteso che il TFN ha irrogato ai signori Fantino, Colla e Nuzzo una sanzione (inibizione di quindici giorni) di misura pari alla metà della sanzione richiesta dalla Procura Federale (1 mese) ed all'Albissola 2010 s.r.l. una sanzione (ammenda di euro 10.000,00), pari al minimo edittale previsto dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

4. In conclusione, il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Albissola 2010 Srl di Albissola (SV).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI Y DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y, COMMA I C.G.S. E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ DELL'ART. 21, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11187/1074 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL'8.Y.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.Y.2019)

Con atto ritualmente notificato, il Siracusa Calcio S.r.l. interponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff n. 59/TFN del 23.4.2019 e censurava il detto provvedimento per un triplice profilo:

- a) l'infondatezza del deferimento a titolo di responsabilità propria;
- b) ridimensionamento della responsabilità in capo al Club;
- c) la continuazione in relazione alla permanenza dell'omesso adempimento.

Procedendo all'esame del proposto reclamo con l'ordine innanzi delineato, rileva la Corte l'assoluta infondatezza del primo motivo di doglianza.

Il primo Giudice aveva opportunamente rilevato che vi era stata una richiesta di condanna, sia per la responsabilità diretta che per la responsabilità propria, rilevando però l'assoluta ininfluenza, ai fini della decisione, dell'esame della cosiddetta "responsabilità propria", atteso che a prescindere dalla tipologia della responsabilità, andava valutato il fatto che costituiva il presupposto dell'occupazione e della conseguente pronuncia di condanna.

Il Tribunale ha correttamente esaminato il fatto e ritenuta giusta la pena inflitta in relazione al medesimo, per cui, non può essere mossa sul punto alcuna censura alla sua pronuncia.

Anche il secondo motivo di doglianza deve intendersi totalmente infondato.

L'Ordinamento sanziona determinati comportamenti e non rileva, all'interno della società calcistica che li abbia provocati. Se la nuova compagine sociale, nell'ambito delle trattative per l'acquisto della società ha confidato nel pagamento della fideiussione in capo ai precedenti soci e non ha avuto la diligenza di porre in essere tutte le opportune precauzioni, male imputet sibi, perché la violazione, salvo il caso di forza maggiore che nella fattispecie non ricorre, ha una valenza oggettiva che non può essere adottata quale esimente e non può neanche contribuire a ridurre l'entità della pena.

Appare invece fondata la terza censura, perché le violazioni commesse dalla reclamante si inquadrano nell'ambito di un medesimo "disegno criminoso" (mutuiamo il termine dal diritto penale) e per l'effetto, le stesse sono tutte assoggettate al vincolo della continuazione, che porta ad una rideterminazione della pena nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Siracusa Calcio Srl di Siracusa (SR), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 12 giugno 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina